



Ordinanza n. 432 del 30 SET, 2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTI** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 nonché l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RILEVATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i.;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*”;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che l'articolo 3, comma 2, del testé citato decreto-legge stabilisce che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;

**CONSIDERATO** che l'articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*”;

**VISTO** decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i.;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1bis del d.l. 44/2021, il quale stabilisce: “*1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla*

*prevenzione del contagio da COVID-19. Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente”;*

**VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52 “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87, e s.m.i.;

**VISTI**, in particolare, gli articoli seguenti del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52:

- articolo 2-bis: “*Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie*”
  1. *E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.*
  2. *Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.*
  3. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;*
- articolo 2-ter: “*Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie*”.
  1. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19: a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso; b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria; c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.*
  2. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;*
- articolo 2-quater: “*Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali.*”

1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.”;

- articolo 9, comma 10bis: “Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;

**VISTO** il documento recante “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale” adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico scientifico, già allegato all’ordinanza del Ministro della salute in data 8 maggio 2021;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126 e s.m.i.;

**VISTA** la propria ordinanza n. 349 in data 4 agosto 2021, recante “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione”, in vigore sino al 30 settembre 2021;

**VISTA** la nota prot. n. 6851/SAN, in data 28 settembre 2021, dei Coordinatori del Dipartimento Sanità e Salute e del Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali;

**CONSIDERATO** che con la predetta nota, in considerazione dello scenario epidemiologico che ha determinato la permanenza della Regione autonoma Valle d'Aosta in Zona bianca e della cessazione dell'efficacia della succitata ordinanza del Presidente della Regione n. 349 del 4 agosto 2021, si chiede di emettere, nelle more dell'adozione di nuove disposizioni in materia a livello statale e comunque sino al termine dello stato di emergenza, una nuova ordinanza in materia di accesso alle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie, la quale, nel prendere atto delle disposizioni di cui agli articoli 1-bis del d.l. 44/2021 e 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 52/2021, recepisca il soprarichiamato documento recante “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale” e rechi altresì ulteriori misure precauzionali nella medesima nota rappresentate;

**RITENUTO**, quindi, tenuto conto di quanto sopra esposto e in accoglimento della richiesta testé citata, di:

- stabilire che l'accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, si svolga nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 44/2021, e 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 52/2021 nonché delle linee guida di cui al documento recante “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”, che allegato alla presente ordinanza, ne costituisce parte integrante;

- stabilire, altresì, che per i nuovi ingressi nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale nonché per le uscite temporanee dalle strutture medesime siano applicate le ulteriori misure precauzionali, di cui al dispositivo della presente ordinanza;
- stabilire che, per le uscite temporanee che non rientrano nelle fattispecie disciplinate dalla presente ordinanza, si applichino le disposizioni di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52;
- stabilire, infine, che le ulteriori misure precauzionali previste nel dispositivo della presente ordinanza per le uscite temporanee non si applichino alle strutture "Gruppo appartamenti" convenzionate con il Dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, per le quali valgono, invece, le disposizioni di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 52/2021;

**CONSIDERATO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

### **ORDINA**

1. L'accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 44/2021, e 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 52/2021 nonché delle linee guida di cui al documento recante "Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale", che, allegato alla presente ordinanza, ne costituisce parte integrante.
2. Per i nuovi ingressi nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale sono applicate le seguenti ulteriori misure precauzionali:

nuovo ospite con protezione vaccinale completa (ciclo vaccinale completato con l'ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni):

- tampone molecolare all'ingresso

nuovo ospite con protezione vaccinale parziale (ciclo vaccinale iniziato con la prima dose effettuata da almeno 14 giorni ma con l'ultima dose non ancora effettuata o effettuata da meno di 14 giorni):

- tampone molecolare all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni
- test antigenico rapido

nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi

- tampone molecolare all'ingresso
- programmazione di una singola dose vaccinale al termine dei 90 giorni dalla guarigione

nuovo ospite non vaccinato (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con la prima dose effettuata da meno di 14 giorni):

- tampone molecolare all'ingresso

- periodo di quarantena di n. 10 giorni
  - test antigenico rapido a 10 giorni dall'ingresso
  - programmazione tempestiva 1° dose di vaccino.
3. Per le uscite/rientri per motivi sanitari o trasferimenti da altre strutture, sono applicate le seguenti ulteriori misure precauzionali:

ospite di rientro dai reparti ospedalieri:

- 1 tampone molecolare prima del rientro in struttura e:
- periodo di quarantena di n. 3 giorni, se ospite con protezione vaccinale parziale
- periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine test antigenico rapido, se ospite non vaccinato

ospite di rientro dal Pronto Soccorso:

- tampone molecolare, se ospite con protezione vaccinale completa
- tampone molecolare e periodo di quarantena di n. 3 giorni, se ospite con protezione vaccinale parziale
- tampone molecolare, se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- tampone molecolare, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine test antigenico rapido, se ospite non vaccinato

ospite di rientro dopo prestazione e/o visita ambulatoriale:

- 3 gg di isolamento, test antigenico finale, se ospite con protezione vaccinale completa
- 3 gg di isolamento, test antigenico finale, se ospite con protezione vaccinale parziale
- 3 gg di isolamento, test antigenico finale, se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- 10 gg di isolamento, antigenico finale, se ospite non vaccinato

ospite trasferito da altre strutture:

- tampone molecolare all'ingresso, se ospite con protezione vaccinale completa
- tampone molecolare all'ingresso, periodo di quarantena di n. 3 giorni e alla fine test antigenico rapido, se ospite con protezione vaccinale parziale
- tampone molecolare all'ingresso, se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- tampone molecolare all'ingresso, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine test antigenico rapido e programmazione tempestiva 1° dose di vaccino, se ospite non vaccinato.

4. Per le uscite temporanee che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto 3 del dispositivo della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 52/2021.
5. Le ulteriori misure precauzionali di cui al punto 3) del dispositivo della presente ordinanza non si applicano alle strutture "Gruppo appartamenti" convenzionate con il Dipartimento di

salute mentale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, per le quali valgono, invece, le disposizioni di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 52/2021.

\*\*\*

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2021.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i..

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unités des Communes, al Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e ai Coordinatori del Dipartimento Politiche sociali e del Dipartimento Sanità e Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, e al CELVA, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente della Regione

*Erik Lavevaz*

*(documento firmato digitalmente)*